



COMUNE DI FENIS

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97

OGGETTO:

Approvazione tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019 per l'esercizio 2022.

L'anno **duemilaventuno** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore otto e minuti zero nella Sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. NICOLETTA Mattia - Sindaco	Si
2. CERISE Ennio - Vice Sindaco	Si
3. CERISE Fabio - Assessore	Si
4. PERAILLON Laura - Assessore	Si
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario dell'ente locale Dott.ssa Stefania TRAVASA che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia NICOLETTA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere di legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Parere favorevole: Il Segretario dell'ente locale
F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del vigente regolamento di contabilità.

Parere Favorevole: Il Responsabile Finanziario
F.to Fabrizio DESAYMONET

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022") il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Richiamata la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta del succitato articolo 1 della l. 160/2019 in particolare nei commi compresi:

- dal n. 816 al n. 836 che riguardano l'esposizione pubblicitaria;
- dal n. 837 al n. 845 attinenti il canone di concessione per l'occupazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 16 in data 30 aprile 2021 avente ad oggetto "*Approvazione schema di regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*";

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della l. 160/2019 che testualmente recita «*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*»;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della l. 160/2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"), che testualmente recita: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto l'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.") con il quale si stabilisce che "*Gli enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale*";

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"), il quale prevede che: «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.*»;

Visto l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."), ai sensi del quale gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

Esaminata la proposta di tariffe allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che conferma le tariffe stabilite per l'esercizio 2021, con alcune precisazioni finalizzate a chiarire e facilitare la successiva applicazione, e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Verificato che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 1.778 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro.

Ritenuto quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2022 come da prospetti allegati al presente provvedimento quali:

- “*Allegato A*” per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici;
- “*Allegato B*” per il canone unico per esposizioni pubblicitarie;

Dato atto che in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, si intende concedere una riduzione delle tariffe relative alle esposizioni pubblicitarie pari al 50%;

Ritenuto opportuno applicare la sopra citata riduzione ai soggetti con partita IVA attiva, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020, e per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020. La medesima riduzione verrà applicata anche gli operatori economici che hanno avviato l'attività nel corso del 2019 riparametrando i redditi 2019 su tutto l'anno;

Ritenuto altresì di stabilire la necessità, per poter usufruire della riduzione, di presentare una dichiarazione di riduzione del volume d'affari entro il 31 marzo 2022, presentando la dichiarazione annuale IVA o dichiarazione dei redditi;

Visti:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- lo Statuto comunale;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 23 dicembre 2020 recante ad oggetto: “*Esame e approvazione del bilancio di previsione pluriennale e del Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023*”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2021 recante ad oggetto: “*Assegnazione delle quote di Bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della l.r. 7 dicembre 1998 n. 54 ed art. 169 D.lgs n. 267/2000*”;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Attesa la competenza della Giunta comunale nell'adozione del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio associato finanziario e contabile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del TUEL e dell'art. 5, comma 1, lettera b), del vigente regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario dell'ente locale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta) e dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

Con votazione unanime favorevole palesemente espressa;

DELIBERA

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare** le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetti allegati (vedi "*Allegato A*" e "*Allegato B*") alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
3. **di dare atto** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
4. **di concedere**, limitatamente all'anno 2022, una riduzione delle tariffe relative alle esposizioni pubblicitarie pari al 50%, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
5. **di dare atto** che la sopra citata riduzione verrà applicata ai soggetti con partita IVA attiva che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020, e per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020. La medesima riduzione verrà applicata anche agli operatori economici che hanno avviato l'attività nel corso del 2019 riparametrando i redditi 2019 su tutto l'anno;
6. **di stabilire** che per poter usufruire della riduzione per le esposizioni pubblicitarie gli operatori economici dovranno presentare una dichiarazione di riduzione del volume d'affari entro il 31 marzo 2022 presentando la dichiarazione annuale IVA o dichiarazione dei redditi;
7. **di dare atto** che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono direttamente disciplinati dal Regolamento;
8. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

=====
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Mattia NICOLETTA

Il Segretario dell'ente locale
F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi a partire dal 24/12/2021 al 08/01/2022.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52ter della l.r. 54/98.

Fénis, 24/12/2021

Il Segretario dell'ente locale
F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Fénis,

Il Segretario dell'ente locale
Dott.ssa Stefania TRAVASA


COMUNE DI FENIS

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

[Località Chez-Croset, 22](#)

[11020 FENIS \(AO\)](#)

[C.f. 00096180070](#)

 0165/764635




COMMUNE DE FENIS

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

<http://www.comune.fenis.ao.it>

 info@comune.fenis.ao.it

 protocollo@pec.comune.fenis.ao.it

 0165/763954

Allegato A – deliberazione della Giunta Comunale n 97 del 17 dicembre 2021

Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Occupazioni Permanenti

- a) Occupazione di qualsiasi natura di spazi ed aree pubbliche
- Tariffa ordinaria per ogni mq e per anno: **€ 17,56**
- b) il canone di concessione dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi, ai sensi dell'art. 1, comma 848, della L.30 dicembre 2020, n. 178
- Tariffa forfettaria (*comuni fino a 20.000 abitanti*) per ogni **utenza € 1,50**

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a **euro 800,00**.

Occupazioni Temporanee

- a) Occupazione di qualsiasi natura di spazi ed aree pubbliche
- Tariffa ordinaria per ogni mq: **€ 0,52**

Occupazioni del soprasuolo o sottosuolo stradale con condutture cavi e impianti di Strade comunali

- Tariffa per Km lineare: annuale € 136,00

Coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità dell'occupazione, sono previsti i seguenti coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla misura base ai sensi dell'art. 35 "Criteri per la determinazione della tariffa del canone", comprensivi delle agevolazioni della tariffa di cui all'articolo 39 del regolamento, per ogni singola fattispecie di occupazione nella tabella di seguito riportata:

OCCUPAZIONI DI SUOLO COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	
Occupazione permanente	coefficiente
A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico per mq e anno	1
B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo	0,33
C) Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,30
D) Occupazioni con passi carrabili	ESENTE
E) Occupazione con passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione dei carburanti	ESENTE
F) Accessi carrabili e pedonali a raso; a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico; sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi	ESENTE
G) Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati	ESENTE
H) Occupazione con autovetture adibite al trasporto pubblico	ESENTE
I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti	Tariffa forfettaria per anno
L) Occupazione realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi	ESENTE
M) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (per apparecchio per anno)	0,59
N) Distributori di carburante: occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie con superiore ai 4 metri quadrati (per ogni distributore e per anno)	ESENTE

Occupazione temporanea	coefficiente
A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico	1
oraria	0,80
B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti o soprastanti il suolo	0,33
oraria	0,264
C) Occupazioni con tende e simili	ESENTE
D) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,50
oraria	0,40
E) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante	0,20
oraria	0,16
F) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia oltre i 10 giorni	0,50
oraria	0,40
G) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,20
oraria	0,16

H) Occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1
oraria	0,80
I) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti	Tariffa forfettaria

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni il canone è ridotto del 50%. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente il canone è ulteriormente ridotto del 50%.



Allegato B – deliberazione della Giunta Comunale n 97 del 17 dicembre 2021

TARIFFARIO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022**TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE****A. Pubblicità ordinaria**

per ogni metro quadrato di superficie e anno solare:

superficie	Opaca	Coefficiente	luminosa	Coefficiente
fino a mq 5,5	€ 11,40	0,38	€ 22,80	0,76
Da mq 5,5 a 8,5	€ 17,10	0,57	€ 28,50	0,95
Superiore a mq 8,5	€ 22,80	0,76	€ 34,20	1,14

per ogni metro quadrato di superficie al giorno (minimo 30 gg):

superficie	Opaca	Coefficiente	luminosa	Coefficiente
fino a mq 5,5	€ 0,04	0,07	€ 0,08	0,13
Da mq 5,5 a 8,5	€ 0,06	0,10	€ 0,10	0,17
Superiore a mq 8,5	€ 0,08	0,13	€ 0,12	0,20

B. Pubblicità effettuata con veicoli

1. per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e privato, per ogni metro quadrato di superficie e anno solare, vengono applicate le tariffe della pubblicità ordinaria.
2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per anno solare e al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza:

CATEGORIA	tariffa	Coefficiente
	Veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, con portata < a q.li 30	€ 50,00
Veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, con portata > a q.li 30	€ 75,00	2,50
Motoveicoli e altri non compresi nella precedente categoria	24,80	0,83

PER I VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO LA TARIFFA E' RADDOPPIATA

C. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (indipendentemente dal numero dei messaggi contenuti)

Per ogni metro quadrato di superficie e anno solare:

	tariffa	Coefficiente
per conto altrui	€ 33,20	1,11
per conto proprio dall'impresa	€ 16,60	0,55

Per ogni metro quadrato di superficie al giorno:

	tariffa	Coefficiente
per conto altrui	€ 0,12	0,20
per conto proprio dall'impresa	€ 0,06	0,10

D. Pubblicità effettuata con proiezioni (indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione)

per ogni giorno:

	tariffa	Coefficiente
fino al 30° giorno	€ 2,06	3,43
dopo il 30° giorno	€ 1,03	1,72

E. Pubblicità effettuata mediante striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze

Per ogni metro quadrato di superficie al giorno (minimo 15 giorni):

tariffa	Coefficiente
€ 0,80	1,33

F. Pubblicità effettuata da aeromobili (indipendentemente dai soggetti pubblicizzati e a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita)

Per ogni giorno:

	tariffa	Coefficiente
Comune di decollo	€ 5,00	8,33
Comune di atterraggio	€ 3,00	5,00

G. Pubblicità eseguita con palloni frenati

Per ogni giorno:

tariffa	Coefficiente
€ 8,00	13,33

H. Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario oppure persone circolanti con cartelli o altro

Per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno:

tariffa	Coefficiente
€ 2,10	3,50

I. Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili

Per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno:

tariffa	Coefficiente
€ 6,20	10,33